

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1992

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCO, LIOTTI, FERRARI MARTE, SANTI,
RAFFAELLI MARIO, ACCAME**

Presentata il 10 settembre 1980

Modificazione dell'articolo 83 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione italiana tutela il lavoratore dai rischi connessi alla sua attività produttiva, mediante l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali specificamente indicate.

Essa è stata riepilogata ed aggiornata con apposito testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Limitando l'osservazione alla prestazione per invalidità permanente, rileveremo che viene prevista una rendita correlata all'entità del danno fisico espresso in percentuale di perdita della capacità lavorativa sempre che essa sia superiore al 10 per cento.

La normativa prende anche in considerazione il caso di aggravamento di un

infortunio definito a suo tempo. Solamente che, mentre consente la revisione della rendita se essa è in godimento quale che sia l'epoca in cui si manifesta l'aggravamento, ove l'infortunio a suo tempo fosse stato definito senza dar luogo a rendita per assenza di postumi invalidanti o per invalidità contenuta entro il 10 per cento, la revisione è consentita solo se l'aggravamento interviene nel decennio successivo alla data dell'infortunio.

Un tale dispositivo non può non considerarsi profondamente ingiusto anche perché il decorso di un evento, quale l'infortunio o la malattia professionale, non può essere ricondotto a tempi predeterminabili.

Si verifica quindi che a fronte di una stessa condizione oggettiva verificatasi do-

po il decennio, il lavoratore viene ammesso o meno a fruire della rendita corrispondente alla minorazione presente che in origine vi sia stata o meno erogazione di rendita.

La proposta di legge che viene sottoposta alla vostra approvazione tende ad eliminare il denunciato elemento di discriminazione ferma restando la normativa sulla decorrenza e la procedura.

L'articolo che si propone è, infatti, identico a quello vigente con l'eliminazione delle frasi: « Entro i dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici anni se trattasi di malattia professionale ».

Non è inopportuno aggiungere che sia per il limitatissimo numero di beneficiari sia per la situazione patrimoniale dell'istituto non esiste alcun problema riguardante la spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il penultimo comma dell'articolo 83 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° luglio 1980, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento ».